

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI COLICO - PROVINCIA DI LECCO

Rep. n. 2210/2015

PROROGA CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER MESI 2 (DUE),
DAL 01.01.2015 AL 28.02.2015, CON LA DITTA MASCIADRI LUIGI & C. S.N.C. DI
CASLINO D'ERBA – CIG 6083772778

L'anno **duemilaquindici**, addì **sedici** del mese di **gennaio** in Colico e nella casa
comunale. -----

Avanti a me Dr. ssa **FRANCESCA TRAVAGLINO**, Segretario Comunale del Comune
di Colico – autorizzato a rogare gli atti nell'interesse del Comune medesimo, ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 – nella
forma elettronica prevista dall'articolo 11, comma 13, del Decreto Legislativo n.
163/2006, così come modificato dall'articolo 6, comma 3, della Legge n. 221 del 2012
- senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso,
sono comparsi: -----

- da una parte il Sig. **MAZZINA geom. BRUNO**, Responsabile della Struttura n° 3
"Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio" del Comune di
Colico il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune di
Colico – codice fiscale 83006690131 – partita I.V.A. 00710580135, nel rispetto del
vigente Statuto Comunale, del Regolamento di Organizzazione e Strumenti Operativi
e del Decreto Sindacale n. 28/2011 , nel presente atto denominato semplicemente
STAZIONE APPALTANTE;-----

- dall'altra parte il Sig. **MASCIADRI FRANCESCO** nato a Erba (CO) il 20.05.1972,

residente in Caslino D'erba (CO), Via per asso n° 13, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della Ditta Masciadri Luigi & C. S.n.c., con sede legale in Caslino d'Erba – Via per Asso n° 13 - partita IVA 02189000132 e numero di iscrizione al repertorio economico-amministrativo 02189000132 presso la Camera di Commercio di Como , che di seguito verrà denominato semplicemente APPALTATORE;-----

PREMESSO

Che con determina n° 167 in data 31/12/2015 del Responsabile della Struttura n° 3 "Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio", è stata approvata in favore della Ditta MASCIADRI LUIGI & C. S.n.c., con sede in Caslino d'Erba (CO) - via per Asso n.13 - Cod. Fisc. e P.IVA n.02189000132, la proroga dell'appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per il periodo 01.01.2015 – 28.02.2015, alle condizioni economiche specificate nella nota della ditta allegata alla citata determinazione e secondo le modalità, condizioni e norme del Capitolato d'Appalto a suo tempo allegato al contratto originario Rep. N° 2124/2008 del 05/08/2008.-----

Che l'art. 3 (Durata) del suddetto contratto prevedeva la proroga tecnica dell'appalto alle medesime condizioni economiche e normative del contratto originario.-----

Che l'appaltatore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a rendere quanto in oggetto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti e nel dettaglio esplicitati dal capitolato speciale d'appalto-----

Che l'obbligo dell'appaltatore di prestare quanto oggetto del presente atto sussiste, per il periodo compreso tra il 01.01.2015 e il 28.02.2015.-----

Che l'appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dagli atti procedurali, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni

caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.-----

Che l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale e precisamente:-----

D.U.R.C.-----

Certificazione di qualità-----

Copia quietanza di rinnovo della Polizza Fidejussoria-----

Polizza assicurativa-----

Che è stato accertato d'ufficio da parte del R.U.P. il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione al cottimo fiduciario, dallo stesso autodichiarati e per l'esecuzione del contratto e pertanto il provvedimento di aggiudicazione definitiva è divenuto efficace in data 27/09/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i. -----

Che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 252/1998 non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a € 154.937,07. -----

Che si è proceduto a far eseguire in via d'urgenza la prestazione di cui trattasi, sussistendo i presupposti dell'art. 11, comma 9 , secondo periodo del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente: AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO.-----

CIÒ PREMESSO

tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:-----

ARTICOLO 1- (Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse e nella restante

parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.-----

ARTICOLO 2 – (Oggetto)

Il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa all'esecuzione di quanto esplicitato in oggetto. -----

Con il presente atto l'appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante a rendere le prestazioni di cui all'offerta, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste negli atti procedurali. -----

ARTICOLO 3 – (Durata)

Le prestazioni dovranno essere rese dal 01.01.2015 al 28.02.2015.-----

E' escluso ogni rinnovo del presente atto. -----

ARTICOLO 4 – (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto, le disposizioni di cui al Decr. Legisl.vo n. 81/2008 e s.m.i.. -----

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. -----

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.-----

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.-----

ARTICOLO 5 – (Referenti)

Referente per l'appaltatore è il sig. FRANCESCO MASCIADRI - nato a Erba (CO) il 20.05.1972 - residente a Caslino d'Erba (CO) – Via per asso n° 13 e domiciliato per il presente atto presso la sede legale.-----

Referente per la stazione appaltante è il sig. BRUNO MAZZINA - nato a Samedan (Svizzera) il 9.12.1963 - Responsabile della Struttura n° 3 “Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio”, domiciliato per il presente atto presso il municipio di Colico.-----

ARTICOLO 6 - (Corrispettivo)

Il corrispettivo pattuito per la prestazione in oggetto ammonta a € 49.329,14 (oltre I.V.A. 10%), fatta salva la clausola di revisione prezzi di cui all'art. 6 del contratto originario.-----

Il predetto corrispettivo si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e lo stesso è dovuto unicamente all'appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subappaltatori o ausiliari non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante. -----

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale. -----

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'aggiudicatario in

base ai propri calcoli, alle proprie stime, ed è pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio o alea e dando atto che detto corrispettivo è stato determinato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 81 c. 3 bis del Codice. - L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo come sopra indicato. -----

ARTICOLO 7 – (Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in favore dell'appaltatore, sulla base della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. -----

La fattura emessa dall'appaltatore dovrà indicare il riferimento al provvedimento di aggiudicazione definitiva e dovrà essere intestata e spedita o consegnata a mano al protocollo della Stazione Appaltante.-----

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note eventuali modalità di accredito. -----

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti del corrispettivo dovuto, l'aggiudicatario potrà sospendere le prestazioni e, comunque, le attività previste nel presente atto di cottimo; qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'atto di cottimo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. da parte del R.U.P. -----

I pagamenti saranno disposti dal Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente. La liquidazione avverrà secondo le modalità di cui all'art. 29 del Regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori, beni

e servizi in economia e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di verifiche da parte del Comune in ordine ai pagamenti. In caso di DURC irregolare verrà sospeso il pagamento sino a regolarizzazione di detto documento. -----

In caso di subappalto si applicherà il disposto dei commi 3 - 4 - 6 e 6 bis dell'art. 118 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i. nonché quanto previsto dal Decreto n. 74 del 25.2.2008 e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.-----

ARTICOLO 8 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'aggiudicatario, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.-----

L'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga a comunicare al Comune di Colico, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla presente commessa, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.-----

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.-----

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativi al presente appalto.-----

L'aggiudicatario si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge n. 136/2010 e s.m.i.-----

ARTICOLO 9 – (Trasparenza)

L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:-----

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;-----
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente atto.-----
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. -----

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. -----

ARTICOLO 10 – (Cauzione definitiva)

Contestualmente alla stipula del presente contratto l'appaltatore medesimo ha prestato cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.-----

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti

dall'esecuzione dell'appalto.-----

In particolare la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. -----

La garanzia prestata opera nei confronti della stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del presente atto.-----

La garanzia opera per tutta la durata dell'appalto e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente atto; pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della stazione appaltante verso l'appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.-----

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della stazione appaltante.-----

Qualora l'ammontare dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della stazione appaltante.-----

ARTICOLO 11 – (Penali)

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà e il diritto di effettuare, in qualunque momento, verifiche e controlli a campione sulla regolare esecuzione della prestazione con il proprio personale; il personale stesso dovrà far risultare l'ora, le circostanze e le risultanze del controllo effettuato.---

Qualora da tali verifiche risultino difformità rispetto ai documenti predisposti dal Comune di Colico per la contabilizzazione, il R.U.P. applicherà le detrazioni del caso.

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti e delle norme previste dagli atti procedurali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 298 e dall'art. 145 del

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito alle infrazioni contestatagli per iscritto, sarà passibile di una penale da un minimo di € 50 (euro cinquanta) ad un massimo di € 500 (euro cinquecento). L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione della inadempienza alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla notifica della contestazione. La penale verrà applicata ad ogni singola infrazione che si verificasse durante l'esecuzione della prestazione. -----

Verificandosi deficienza ed abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, la stazione appaltante avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio e a spese dell'Appaltatore i lavori per il regolare adempimento della prestazione. -----

ARTICOLO 12 – (Risoluzione)

Il Comune può procedere alla risoluzione del cottimo, fatto salvo quanto previsto in materia di transazioni e accordi bonari dagli artt. 239 e 240 del Codice, nei seguenti casi: -----

- ▶▶ quando l'impresa appaltatrice si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, e di qualsiasi altra situazione equivalente; -----
- ▶▶ qualora l'impresa appaltatrice abbia provveduto alla cessione del contratto a terzo, o abbia subappaltato il contratto anche solo parzialmente senza autorizzazione;-----
- ▶▶ arbitrario abbandono, da parte dell'appaltatore, delle prestazioni contrattuali;-
- ▶▶ siano accertate violazioni ripetute o gravi alle norme antinfortunistiche, o relative alla sicurezza;-----
- ▶▶ siano accertati ritardi ingiustificati nell'esecuzione dei lavori; -----
- ▶▶ a seguito dell'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la

capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.-----

In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore saranno liquidate le sole prestazioni eseguite regolarmente, previo risarcimento dei danni all'Amministrazione derivati dalla stipulazione di un nuovo contratto e/o dall'esecuzione d'ufficio delle parti contrattuali non eseguite regolarmente. L'applicazione dei suddetti risarcimenti non solleva l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l'appaltatore stesso si è assunto o che dovessero derivare dall'incuria dell'appaltatore medesimo -----

ARTICOLO 13 – (Recesso)

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a.r., nei casi di: -----

- a. giusta causa; -----
- b. mutamenti di carattere organizzativo, che comportino nuove modalità di gestione della prestazione, senza alcun onere a proprio carico; -----
- c. reiterati inadempimenti dell'appaltatore.-----

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: -----

- qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordamento con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore; -----
- qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di

contratti da parte della pubblica amministrazione , comunque, quelli previsti

dalla lettera d'invito relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto

l'appaltatore medesimo; -----

- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore

delegato o il direttore generale o il titolare o taluno dei soci o il responsabile

tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato,

per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla

normativa antimafia; -----

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il

presente atto e/o ogni singolo rapporto attuativo -----

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il

contraente. -----

In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento

delle prestazioni eseguite, purché le stesse siano state adempiute correttamente ed a

regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura

risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche

in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.. -----

ARTICOLO 14 – (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa)

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore stesso

quanto della stazione appaltante e/o di terzi in virtù dei beni oggetto del contratto,

ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. -----

L'aggiudicatario, inoltre dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa che prevede come beneficiario la stazione appaltante, per l'intera durata del presente atto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto.-----

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stazione appaltante e pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente atto di cottimo si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

ARTICOLO 15 – (Divieto di cessione del contratto)

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto. -----

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.-

ARTICOLO 16 – (Foro competente)

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante si esclude sin d'ora la competenza arbitrale. -----

Foro competente è il Tribunale di Lecco, fatta salva la competenza esclusiva del giudice amministrativo. -----

ARTICOLO 17 – (Trattamento dei dati, consenso al trattamento)

Ai sensi di quanto previsto dal Decr. Legisl. vo n. 196 del 30.6.2003, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente appalto.-----

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. -

La stazione appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione dell'appalto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa totale.-----

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. -----

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 Decr. Legisl. vo n. 196 del 30.6.2003. -----

ARTICOLO 18- (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge. -----

L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l'appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n° 633/72;

conseguentemente, al presente atto, qualora se ne rendesse necessaria la registrazione, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'appaltatore. -----

Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Io, sottoscritto, Segretario Comunale, attesto inoltre che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n. 82/2005. E richiesto, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su numero quindici pagine a video.-----

IL RESPONSABILE STRUTTURA N° 3

**PROGRAMMAZIONE – GESTIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO** (Geom. Mazzina Bruno) - FIRMATO DIGITALMENTE

L'APPALTATORE (Masciadri Francesco) - FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa Francesca Travaglino) - FIRMATO
DIGITALMENTE